

DELIBERA N. 15/17/CSP

ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ TELECENTRO S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “TC2 SPORT”) PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE NORMATIVA CONTENUTA NELL’ART. 8, COMMA 2, DELLA DELIBERA N. 353/11/CONS, ALL. A) (CONTESTAZIONE N. 4/2016 DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI TOSCANA/PROC.76/16/ZD-CRC)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell’8 febbraio 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 10, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011 ed il relativo Allegato A, recante “*Nuovo Regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS del 31 ottobre 2014;

VISTA la legge regionale Toscana, del 25 giugno 2002, n. 22, recante “*Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome, di cui alla delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008;

VISTA la Convenzione tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Toscana sottoscritta in data 16 dicembre 2009 per l’attuazione della delega di funzioni in tema di comunicazioni al predetto Comitato regionale per le comunicazioni;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 617/09/CONS, del 12 novembre 2009, che delega al Comitato regionale per le comunicazioni Toscana, tra le altre, la funzione di “*Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee-guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Toscana - Cont./4/2016 - è stata contestata in data 4 ottobre 2016 e notificata in data 5 ottobre 2016 alla società Telecentro S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*TC2 Sport*”, la violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 8, comma 2, della delibera n. 353/11/CONS. In particolare, a seguito di richiesta datata 19 settembre 2016 del predetto Comitato regionale per le comunicazioni di trasmettere la registrazione dell’emesso televisivo dal giorno 24 al giorno 30 agosto 2016, la società Telecentro S.r.l., con nota datata 27 settembre 2016, ha comunicato che “*per motivi tecnici non erano state fatte le registrazioni dei programmi trasmessi dall’emittente TC2 Sport negli ultimi 90 giorni*”.

2. Deduzioni della società

La predetta società, nel presentare scritti difensivi in data 27 ottobre 2016, ha eccepito che la richiesta del Comitato regionale per le comunicazioni Toscana di trasmettere le registrazioni dei programmi televisivi sopra menzionata “*è stata inviata ad un indirizzo di posta elettronica non corrispondente alla nostra società Telecentro S.r.l. che mai ha ricevuto tale comunicazione*”.

3. Valutazioni dell’Autorità

Ad esito dell’istruttoria svolta, il Comitato regionale per le comunicazioni Toscana ha proposto a questa Autorità l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 1.033,00 (milletrentatre/00) nei confronti della società Telecentro S.r.l..

La proposta del Comitato regionale per le comunicazioni Toscana risulta meritevole di accoglimento.

Riguardo all’eccezione sollevata dalla parte, dalla documentazione versata in atti si rileva che, quantunque la richiesta del Comitato regionale per le comunicazioni Toscana di trasmettere le dovute registrazioni riporti nell’intestazione la denominazione sociale “*Tele Radio Centro S.r.l.*”, tuttavia la richiesta stessa è stata trasmessa all’indirizzo “postmaster@pec.telecentro2.it” che corrisponde

all'indirizzo di posta elettronica certificata proprio della società Telecentro S.r.l. (fonte: registro delle imprese e registro degli operatori di comunicazione).

Tanto premesso, l'indicazione della denominazione sociale in modo solo parzialmente errato non determina la nullità del successivo atto di contestazione, in quanto la richiesta in esame è stata correttamente trasmessa presso la sede della società Telecentro S.r.l. tramite posta elettronica certificata, presumendosi, così, la conoscenza legale della stessa da parte del predetto soggetto.

In altri termini, considerato che la parziale errata indicazione della denominazione della società destinataria non ha reso impossibile a quest'ultima di rendersi conto di essere l'effettiva destinataria della richiesta avanzata dal Comitato regionale per le comunicazioni, non si riscontra, pertanto, per la legittimità della ricezione della richiesta stessa, così come avvenuta, alcuna assoluta incertezza in ordine all'identificazione della società citata.

Nel merito, ad esito dell'istruttoria svolta, pertanto, la società Telecentro S.r.l. è incorsa nella violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 8, comma 2, della delibera n. 353/11/CONS, in quanto non ha conservato la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi dal giorno 24 al giorno 30 agosto 2016 sul servizio di media audiovisivo "TC2 Sport";

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 8, comma 2, della delibera n. 353/11/CONS, i soggetti titolari di un'autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi sono tenuti a conservare la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentose-dici/00) a euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. b*), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente al doppio del minimo edittale della sanzione pari a euro 1.032,00 (milletrentadue/00), al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all'art. 11, della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità lieve, considerato che il mancato adempimento dell'obbligo posto dal legislatore di conservare la registrazione integrale dei programmi diffusi risulta accertato con riferimento a un periodo di soli sette giorni.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso.

C. Personalità dell'agente

La società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale risulta essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della società Telecentro S.r.l. che presenta condizioni economiche positive con un bilancio al 31 dicembre 2014 in utile (fonte: Registro

Imprese), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata.

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate nella misura di euro 1.032,00 (milletrentadue/00), ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. b*), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Telecentro S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "TC2 Sport", codice fiscale 01513870491, con sede legale in Collesalveti (LI) alla via Fossoli, n. 31, di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.032,00 (milletrentadue/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 8, comma 2, della delibera n. 353/11/CONS, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 15/17/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 15/17/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 8 febbraio 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi